MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D30
COMUNE CAPOFILA PATTI

(Patti – Brolo – Ficarra – Floresta – Gioiosa Marea - Librizzi – Montagnareale Oliveri – Piraino – Raccuia – San Piero Patti – Sant'Angelo di Brolo – Sinagra – Ucria)

AVVISO PUBBLICO

Il Comune di Patti, in qualità di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 30

RENDE NOTO CHE

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di un contributo economico, una tantum, a favore dei caregiver familiari dei soggetti con disabilità grave o gravissima per l'annualità 2022 - scadenza termine 25/11/26.

Tale contributo verrà erogato, nei limiti delle risorse stanziate dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali;
l'importo del contributo verrà determinato sulla base del numero di istanze ammesse nei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 30.

Il D.R.S. n. 2561 del 16.07.2026 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali - ha stanziato, per il contributo di cui sopra, l'importo di **€ 19.187,77,** quale quota di riparto per il Distretto D30 – Comune Capofila Patti - così suddiviso:
- € 12.472,05 per i caregiver di persone con disabilità grave;
- € 6.715,72 per i caregiver di persone con disabilità gravissima.

Il contributo di cui al presente Avviso è finalizzato al sostegno dell'attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, come definito all'art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017.

Il caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona con disabilità che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.

Possono beneficiare del contributo coloro che, in possesso dei requisiti di ammissibilità sotto indicati, svolgono le funzioni di caregiver familiare, quale "persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. 20/05/2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, co. 3, della l. 104/92, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, o sia titolare di indennità di accompagnamento, ai sensi della L. 11 Febbraio 1980, n. 18".

Ai fini dell'erogazione del contributo, la funzione di Caregiver deve essere stata svolta per l'anno 2022 ed il riconoscimento della disabilità dell'assistito deve sussistere nella annualità 2022.

La presentazione dell'istanza da parte del caregiver deve essere inoltrata al Comune di residenza della persona con disabilità assistita.

Si precisa, altresì:

- per quanto concerne la possibilità di presentare più istanze da parte del caregiver che assiste più persone con disabilità, allo stesso possono essere concessi più contributi;
- le istanze presentate dai caregiver familiari devono essere riferite a persone con disabilità riconosciuta nell'anno cui il decreto fa riferimento - ovvero l'annualità 2022 - con esclusione di quelle la cui disabilità è stata riconosciuta negli anni successivi;
- se la persona con disabilità è già deceduta, il caregiver potrà presentare l'istanza e avere il diritto al beneficio - per l' annualità di riferimento 2022 – per il numero di mesi nei quali la persona con disabilità risultava in vita;
- se la persona con disabilità – nell'anno di riferimento 2022 - risulta ricoverata presso una struttura assistenziale, il caregiver non ha diritto a percepire il beneficio in quanto, come stabilito dall'art. 1, c. 2, del D.P.C.M. del 27/10/ 2020, le risorse di che trattasi sono finalizzate:
 1. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
 2. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Ai fini della concessione del bonus caregiver (così come specificato, con nota prot. n. 37273 del 16.11.2022, dall'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali- servizio 7- fragilità e Povertà), non si terrà conto né della certificazione ISEE, né della coabitazione o convivenza anagrafica del caregiver nello stesso nucleo familiare della persona con disabilità grave o gravissima.

Possono presentare domanda di accesso al contributo di cui al presente Avviso i caregiver familiari, (come definiti dall'art.1, comma 255 della L.30 dicembre 2017 n. 205), che in maniera informale e gratuita assistono e si prendono cura di persone con disabilità grave o gravissima – con riferimento all' annualità 2022.

Pertanto, si precisa che:

- <u>sono persone con disabilità grave</u> coloro che sono riconosciuti invalidi, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, o siano soggetti invalidi al 100% con riconoscimento della indennità di accompagnamento, ai sensi della legge n. 18/80;

- <u>sono persone con disabilità gravissima</u> coloro che, previa valutazione multidimensionale dell'ASP, sono stati riconosciuti gravissimi, ai sensi dell'art. 3 del DM del 26/09/2016 e che, a seguito di sottoscrizione del Patto di Cura, percepiscono il contributo economico.

<u>La domanda di accesso al contributo</u>, distinta per:

a) caregiver di persone con disabilità grave (All. A),

b) caregiver di persone con disabilità gravissima (All.B);

<u>dovrà essere presentata utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente la modulistica allegata</u> al presente Avviso, compilata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, e sottoscritta a valere come dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

<u>Alla domanda dovrà essere allegata:</u>

1. la documentazione prevista e indicata nello specifico modello di domanda (All. A) o (All. B);

2. la comunicazione del Codice IBAN, intestato al caregiver, da utilizzare per l'accredito del contributo.

<u>L'istanza può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dei Comuni del Distretto D30 e fino al 25/11/26, con una delle seguenti modalità:</u>

- **a mano, presso l'Ufficio Protocollo del comune di residenza;**
- **tramite posta elettronica certificata (pec) agli indirizzi dei Comuni del Distretto D30.**

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o dopo la scadenza del termine.

Si riportano di seguito le PEC dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 30:

1. Patti: **comune.patti.me@pec.it;**
2. Brolo: **protocollo@pec.comune.brolo.me.it**;
3. Ficarra: **protocollo@pec.comuneficarra.it;**
4. Floresta: **comunedifloresta@pec.it**;
5. Gioiosa Marea: **protocollo@pec.comunegioiosamarea.it;**
6. Librizzi: **comune.librizzi@pec.it**
7. Montagnareale: **protocollo@pec.comunedimontagnareale.it;**
8. Oliveri: **info@pec.comune.oliveri.me.it;**
9. Piraino: **protocollo@pec.comune.piraino.me.it;**
10. Raccuia: **comuneraccuia@pec.it**
11. San Piero Patti: **protocollo@pec.comune.sanpieropatti.me.it;**
12. Sant'Angelo di Brolo: **comunedisantangelodibrolo@pec.it;**
13. Sinagra: **sinagra.protocollo@pec.it;**
14. Ucria: **ucria.protocollo@pec.it.**

Requisiti generali per la presentazione delle istanze:

1) residenza della persona con disabilità in uno dei Comuni del Distretto socio sanitario n. 30, sia relativamente all'anno 2022, sia relativamente all'anno in corso;

2) residenza del Caregiver in uno dei Comuni del Distretto socio sanitario n. 30, sia relativamente all'anno 2022, sia relativamente all'anno in corso;

3) cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi comunitari o non appartenenti alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi;

3) Caregiver maggiorenne nell'anno 2022 e in condizioni di autosufficienza;

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i Responsabili degli Uffici Servizi Sociali competenti, afferenti al Distretto D30, provvederanno all'istruttoria delle istanze pervenute e alla redazione dei rispettivi elenchi dei beneficiari del contributo - distinti per caregiver delle persone con disabilità grave e caregiver delle persone con disabilità gravissima - specificando:

- il numero delle istanze ammesse, (identificate mediante n. di protocollo e iniziali del richiedente), indicando il numero dei mesi (se inferiore all'anno) per i quali il caregiver richiedente ha diritto al beneficio (per il computo del mese intero occorre che ricorrano i presupposti per almeno 15 giorni);
- il numero delle istanze non ammesse (identificate mediante n. di protocollo e iniziali del richiedente) e relativa motivazione.

Gli elenchi suddetti, redatti e sottoscritti dal Responsabile Amministrativo dei Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto, dovranno essere trasmessi al Comune Capofila per la conseguente ripartizione delle somme assegnate (suddivise per caregiver di persone con disabilità grave e caregiver di persone con disabilità gravissima) in ragione del numero delle istanze complessivamente ammesse.

I Comuni del Distretto, una volta ricevute le rispettive risorse, provvederanno alla liquidazione del bonus caregiver agli aventi diritto.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni di residenza afferenti al Distretto sociosanitario n. 30.

Ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali fornito per aderire al presente avviso sarà finalizzato all'espletamento della procedura di cui trattasi, nonché per lo svolgimento di funzioni istituzionali, l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, per l'assolvimento di obblighi di legge ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, con modalità telematiche e/o manuali , nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra indicate. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

La Responsabile Ufficio Piano
del Distretto Socio Sanitario n. 3